

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/CG

La Commissione Federale di Garanzia

composta dai Sig.ri:

Cesare Mastrocola –Vice Presidente

Ottorino Giugni – Componente

Cesare Mirabelli – Componente

Fabrizio Criscuolo – Componente

all'esito della Camera di Consiglio, pubblica il testo delle decisioni assunte nel procedimento esaminato nella riunione del 14 aprile 2025, avente per oggetto:

1. PROPOSTA DELLA PROCURA FEDERALE DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N.773 PF 24-25 RELATIVO AL COMPORTAMENTO DEL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE FRANCESCO BEVIVINO.

Con nota del 25 marzo 2025, il Procuratore Federale ha trasmesso copia degli atti di indagine concernenti la segnalazione in ordine al comportamento tenuto dal Sostituto della Procura federale, Avv. Francesco Bevivino, chiedendo l'archiviazione del procedimento in quanto "le risultanze istruttorie hanno permesso di appurare che il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Francesco Bevivino, non ha posto in essere alcuna condotta violativa del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, delle relative sanzioni e della procedura per la loro irrogazione".

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione ricevuta da parte della società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., concernente presunti comportamenti antiregolamentari posti in essere dall'Avv. Francesco Bevivino, Sostituto Procuratore Federale, in occasione della gara di Lega Pro Delfino Pescara - Ascoli del 17 febbraio 2025.

In particolare, il Presidente della società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., con la predetta segnalazione, ha esposto quanto segue: "Il sottoscritto, unitamente al Direttore Generale Sig. Domenico Verdone, presente ieri allo Stadio e munito di regolare PASS per gli spogliatoi, a fine gara è sceso dalla Tribuna ed ha cercato di accedere negli spogliatoi. Purtroppo, però, il Vostro designato per il controllo della ridetta gara Sig. Francesco BEVIVINO ci negava immotivatamente l'accesso con urla ed atteggiamenti irriguardosi, nonostante la reiterata esibizione dei PASS in dotazione. Ciò ha comportato una situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità ed in particolare per quella del Direttore Generale poiché quest'ultimo era nel frattempo divenuto bersaglio di insulti, sputi e spintoni da parte del pubblico di casa che, in quel frangente, usciva dagli

spalti. Segnalo che il medesimo trattamento è stato riservato addirittura ai magazzinieri della Società e la situazione si è protratta per almeno 10 minuti”.

Tuttavia, come puntualmente evidenziato dalla Procura Federale nella richiesta di archiviazione, la ricostruzione contenuta nell’esposto non solo non ha trovato alcun riscontro, anzi, le predette circostanze risultano smentire dalle risultanze investigative (cfr. audizioni Signori Ciampi e Ciarlito, nonché Decisione n. 159/CSA-2024-2025).

Sul punto basti, a titolo esemplificativo, considerare che il Direttore Generale della società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. Sig. Verdone non era munito di PASS di riconoscimento.

In ogni caso, la vicenda risulta altresì già coperta dal giudicato endo-federale di cui alla Decisione n. 159/CSA-2024-2025 del 19.03.2025 con cui la Corte Sportiva di Appello ha respinto il ricorso della società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo, proprio a seguito delle condotte tenute nel corso della gara in parola, ha irrogato al Sig. Verdone la sanzione dell’inibizione. Condotte consistenti proprio nell’aver tenuto, il Direttore Generale dell’Ascoli Sig. Verdone, “un comportamento non corretto nei confronti di un Componente della Procura Federale in quanto, mentre quest’ultimo si trovava nella stanza riservata e stava redigendo il rapporto di gara, urlava nei suoi confronti parole irrispettose e colpiva la porta della stanza con un pugno”.

Stante quanto sopra, la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura Federale merita di essere condivisa.

P.Q.M.

La Commissione Federale di Garanzia accoglie la richiesta della Procura Federale e, per l’effetto, dispone l’archiviazione del procedimento n. 773pf24-25 avviato nei confronti dell’Avv. Francesco Bevivino.

2. DECISIONE IN ORDINE ALLA NOTA 5 DICEMBRE 2024 DEL PRESIDENTE DELLA S.S. NOLA 1925 SIG. GIUSEPPE LANGELLA, CONCERNENTE L’ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE LND TENUTASI IL GIORNO 5 NOVEMBRE 2024, CONCERNENTE IL LODO ARBITRALE N. 2425.15 - SANCHEZ LUIGI/ SS NOLA 1925.

Con nota prot. 15108/pf/GC/gb, del 17 dicembre 2024, la Procura federale inviava la segnalazione pervenutale in data 5 dicembre 2024 dalla Società S.S. NOLA 1925 avente ad oggetto “un comportamento pretesamente irregolare che il Collegio Arbitrale della LND avrebbe tenuto in occasione di una riunione tenutasi il 5 novembre 2024 nella quale avrebbe deciso senza consentire ai legali della denunciante di poter partecipare all’udienza”, che avrebbe quindi portato ad una grave lesione del diritto di difesa.

In ordine a quanto sopra, questa Commissione Federale di Garanzia ritiene, allo stato, di non poter prendere in esame il contenuto delle doglianze ivi rappresentate.

Infatti, ribadisce la propria impossibilità a poter valutare le decisioni dei Collegi Arbitrali previsti negli Accordi Collettivi, né dal punto di vista procedurale, né nel merito.

In primo luogo, perché la Commissione Federale di Garanzia ha unicamente competenza disciplinare “riferita ai soli soggetti componenti gli Organi di Giustizia Sportiva” (art. 2, 3° comma

– Regolamento della Commissione Federale di Garanzia); inoltre, perché i lodi dei Collegi Arbitrali presso le Leghe sono arbitrati irrisolvibili inappellabili.

Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, questa Commissione di Garanzia è senz'altro priva di competenza.

Tuttavia, da quanto sopra emerge una criticità che non può non essere presa in considerazione sotto il profilo squisitamente disciplinare.

Infatti, le condotte dei componenti dei Collegi Arbitrali presso le Leghe, nel momento in cui questi ultimi svolgono funzioni rilevanti per l'ordinamento federale, dovranno poter essere oggetto di valutazione dal punto di vista della responsabilità disciplinare.

In buona sostanza, attesa la funzione di carattere giustiziale svolta dai Collegi Arbitrali presso le Leghe (del tutto assimilabile alla funzione svolta dagli altri Giudici sportivi), questa Commissione ritiene che ove i componenti dei suddetti Collegi Arbitrali incorrano in fattispecie sanzionabili ex art. 4 del CGS dovranno essere sottoposti, previa istruttoria della Procura Federale, al giudizio della Commissione Federale di Garanzia.

P.Q.M.

La Commissione Federale di Garanzia dichiara la propria incompetenza.

3. DECISIONE IN ORDINE ALLA NOTA 20 DICEMBRE 2024 DEL PROCURATORE FEDERALE, CON LA QUALE TRASMETTE LA COMUNICAZIONE DELLA SOC. FIDELIS ANDRIA DEL 16 DICEMBRE 2024, CHE LAMENTA L'ASSERITO ANOMALO COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE LND NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE - PASQUALE DE CANDIA/FIDELIS ANDRIA.

Con nota prot.15437/pf/GC/gb, del 20 dicembre 2024, la Procura federale inviava la segnalazione pervenutale in data 19 dicembre 2024 da parte dell'Avvocato Chiacchio in qualità di legale della società Fidelis Andria, con la quale si sollecitava il Collegio Arbitrale della LND, nonché il Dipartimento Interregionale della LND, a rilasciare “copia dei verbali inerenti al lodo arbitrale intercorso tra la società Fidelis Andria vs l'allenatore De Candia Pasquale, da trasmettere alla Commissione federale di Garanzia, essendo la prima richiesta rimasta priva di qualsiasi riscontro” e si lamentava che “la conduzione del procedimento arbitrale” fosse stata, fin dall'inizio, chiaramente sfavorevole al Club ricorrente con “palese violazione del contraddittorio”.

In merito a quanto segnalato dalla Procura, la Commissione Federale di Garanzia - richiamandosi a tutto quanto già dedotto ed evidenziato nella propria decisione, di cui al punto 2. del presente Comunicato, relativa alla segnalazione della Procura Federale del 17 dicembre 2024 (prot. 15108/pf/GC/gb) - ribadisce che, allo stato, la stessa è senz'altro priva di competenza in merito alle condotte dei Componenti dei Collegi Arbitrali della LND che l'Avv. Chiacchio, per conto della Soc. Fidelis Andria, vorrebbe rendere oggetto di valutazione disciplinare.

Anche in questo caso emerge, ancora una volta, la criticità di cui si è preso atto nella suddetta decisione di questa Commissione e cioè che le condotte dei componenti dei Collegi Arbitrali presso

le Leghe, nel momento in cui questo ultimi svolgono funzioni rilevanti per l'ordinamento federale, dovranno poter essere oggetto di valutazione dal punto di vista della responsabilità disciplinare.

In buona sostanza, attesa la funzione di carattere giustiziale svolta dai Collegi Arbitrali presso le Leghe (del tutto assimilabile alla funzione svolta dagli altri Giudici sportivi), questa Commissione ritiene che ove i componenti dei suddetti Collegi Arbitrali incorrano in fattispecie sanzionabili ex art. 4 del CGS dovranno essere sottoposti, previa istruttoria della Procura Federale, al giudizio della Commissione Federale di Garanzia.

P.Q.M.

La Commissione Federale di Garanzia dichiara la propria incompetenza.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2025

IL PRESIDENTE F.F.
(dott. Cesare Mastrocola)